

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51

del 12.2.2004

O G G E T T O

Sig.ra Colaluce Giovanna c/ Comune di Molfetta. Istanza di inquadramento giuridico ed economico nella ex 6^ q.f. quale "Assistente all'Infanzia". Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.66 D.L.vo n.165/01.

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 17.2.2004

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'istanza pervenuta all'Ente in data 14.07.2003 prot. n.32730, con cui la Sig.ra Giovanna Colaluca ha attivato il procedimento dinanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bari ex art.66 del D.L.v. n.165/01 per il riconoscimento da parte dell'Ente della 6[^] q.f., a decorrere dal 1° ottobre 1990, a seguito della sentenza n.339/01 del Consiglio di Stato che ha ratificato il passaggio dalla 5[^] alla 6[^] q.f. delle dipendenti col profilo professionale di "Assistente all'Infanzia", profilo posseduto dalla Sig.ra Colaluca al momento di essere posta in quiescenza dal 1° luglio 1997; (la vicenda è ben nota e si collega al contenzioso instaurato da Natilla + 14, definito con il riconoscimento della 6[^] q.f. in esecuzione della citata sentenza n.339/01, dal quale contenzioso la Sig.ra Colaluca è rimasta estranea);
- Vista l'istanza in data 10.07.2001 prot. n.25886, con la quale la Sig.ra Colaluca chiedeva il riconoscimento di cui sopra;
- Vista la nota dell'Ufficio Personale in data 22.04.2002 prot. n.16605, con cui la succitata istanza fu respinta opponendosi la non estensione delle decisioni giurisdizionali ai sensi dell'art.24 della legge n.144/99 e dell'art. 23 della legge n.448/01;
- Vista la propria deliberazione n.383 del 09.10.2003, con cui fu nominato il rappresentante dell'Ente in seno al Collegio di Conciliazione nella persona del Dr. Pasquale la Forgia;
- Vista la relazione del Funzionario dell'U.A. Affari Legali allegata alla proposta deliberativa, che espone la circostanza del rigetto da parte del Collegio della obiezione sollevata dall'Ente in quanto trattasi non di esecuzione di una decisione giurisdizionale, ma di un provvedimento amministrativo (delibera di C.C. n.38 del 15.03.1990), già di riconoscimento della 6[^] q.f., poi sospeso nella sua efficacia dal ricorso al C.d.S. da parte della CCFL, reintrodotta in vigore dalla sentenza n. 339/01 che ha respinto il ricorso della C.C.F.L.;
- Visto il verbale della seduta del Collegio di Conciliazione del 13.01.2004, in cui detto organo propone la seguente soluzione conciliativa:
 - l'Ente inquadrerà la ricorrente, quale assistente all'infanzia, nella VI q.f., sulla base della declaratoria "A" di cui al D.P.R. 347/83, a decorrere dal 1983 o dalla data di trasferimento presso il Comune di Molfetta se successiva;
 - Corrisponderà, altresì, le differenze retributive dal 1983 alla data di pensionamento, con versamento degli oneri previdenziali relativi;
 - Accrediterà il 30% dell'importo dovuto il 30.04.2004 e il restante 70% il 30.11.2004;
 - Per le spese di procedura riconoscerà un importo di € 250,00=.
 - La ricorrente, da parte sua, rinuncerà agli interessi e rivalutazione monetaria.

- Ritenuto, in linea di massima e d'accordo, delega l'Ass. Ancona a predisporre la proposta finale e trasmetterla alla G.C.;
- Acquisito il parere favorevole del Responsabile f.f. dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art.49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000, essendo il parere di regolarità contabile irrilevante;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui alle premesse, di delegare l'Ass. Ancona a predisporre la proposta finale e trasmetterla alla G.C..
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è Dr. Pasquale la Forgia;
- 3) di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. n. 267/2000.
- 4) Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Legale, al Dr. Giuseppe Gesmundo e all'Ufficio Contabilità del Personale.